

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 novembre 2023, n. 0184/Pres.

Regolamento recante la disciplina sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Modalità di pubblicazione
Art. 3	Trattamento dati personali
Art. 4	Esclusioni
Art. 5	Durata della pubblicazione
Art. 6	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della legge regionale 7/2000 la pubblicazione di cui al comma 1 è effettuata per finalità di conoscenza dell'azione amministrativa e non produce effetti di pubblicità legale.

Art. 2
(Modalità di pubblicazione)

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale sono pubblicate tempestivamente sul sito internet ed intranet della Regione, nello spazio web a ciò destinato, tramite apposito applicativo informatico, a cura del Segretariato generale.

2. La pubblicazione delle deliberazioni avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. I documenti allegati alle deliberazioni possono essere pubblicati parzialmente o per estratto, se sussistono ragioni di natura tecnica che non ne consentono la pubblicazione in versione integrale.

Art. 3
(Trattamento dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle deliberazioni da pubblicare avviene nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito RGDP, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 4
(Esclusioni)

1. Su richiesta motivata dell'Ufficio proponente non sono pubblicate le seguenti deliberazioni:

- a) deliberazioni contenenti dati personali, la cui pubblicazione non rispetti i principi di necessità, pertinenza e adeguatezza, di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) deliberazioni contenenti dati personali da cui si possano ricavare informazioni relative a situazioni di disagio economico o sociale del titolare dei dati;
- c) deliberazioni contenenti dati particolari, di cui all'articolo 9 del RGDP e dati giudiziari, di cui all'articolo 10 del RGDP;
- d) deliberazioni contenenti informazioni che possono contrastare con ulteriori esigenze di riservatezza.

2. Al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione regionale non sono pubblicate le deliberazioni relative all'esercizio della funzione di difesa svolta dall'Avvocatura della Regione.

Art. 5

(Durata della pubblicazione)

1. Le deliberazioni restano pubblicate sulla pagina internet dedicata per un periodo di 10 anni, che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro adozione.

2. Decorso il periodo di pubblicazione, le deliberazioni sono rimosse dallo spazio web di internet e non sono più consultabili, fermo restando il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Art.6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.